



## **Regione Toscana**

Determinazione n.8/SCA/2013 del 5/9/2013

### **NURV**

**(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

**Autorità competente per la VAS**

***Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015  
(Provincia di Pistoia)  
Rapporto Ambientale***

*Contributo valutativo*

### ***II NURV***

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 498/2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.171/2012, nella seduta del 5/9/2013, presenti i seguenti componenti:

**Presenti:** Elvira Pisani, Tommaso Bigagli, Alessandro Franchi, Paolo Matina, Paola Badini

**Assenti:** Rosanna Zavattini

### **Visti**

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la nota prot. n. AOOGR/176056/U.090 del 5/7/2013 con cui la provincia di Pistoia ha consultato la Regione Toscana in qualità di Soggetto competente in materia ambientale e ha trasmesso la proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 della Provincia di Pistoia e relativo Rapporto Ambientale;
- l'articolo n.33, comma 2, della legge regionale 10/2010 per il quale la Regione, qualora sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente;

•la nota prot. AOOGR/179275/F.050.020 del 9/07/2013 con la quale sono state effettuate le consultazioni interne alla Regione Toscana al fine di acquisire i pareri degli altri settori ritenuti interessati;

•la nota prot. AOOGR/0190254/F.050.020 del 22/07/2013 inviata dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Regione Toscana;

### **esprime le seguenti osservazioni**

1. La valutazione dei possibili impatti significativi, ai sensi della lettera f dell'All. 2 della L.r. 10/10, ha l'obiettivo di mettere in evidenza come l'attuazione di un Piano impatti sull'ambiente e, quindi, sulle diverse componenti ambientali (biodiversità, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua etc.), pertanto l'analisi avrebbe dovuto basarsi sulla relazione esistente tra le azioni di Piano e le componenti ambientali sollecitate.

Nel Rapporto Ambientale in oggetto è stata effettuata l'analisi matriciale tra gli obiettivi specifici del Piano Faunistico e gli obiettivi di protezione ambientale presi a riferimento per la VAS.

Non sono state messe in evidenza le azioni collegate al perseguimento degli obiettivi specifici, per i quali nel Rapporto Ambientale sono stati individuati gli effetti contenuti nei paragrafi 3.5-3.6, ciò avrebbe reso possibile una migliore individuazione degli effetti negativi sulle componenti ambientali e la conseguente valutazione di significatività sulla base delle caratteristiche ambientali (valori di qualità e criticità preesistenti desunte dalle analisi e dalle interpretazioni del quadro conoscitivo) delle aree interessate dall'effetto negativo.

2. Nel paragrafo 1.3.3 "Fonti Tecniche" si dà evidenza che il PFVP 2012-2015 costituisce un'evoluzione della precedente pianificazione faunistico-venatoria provinciale, poiché costituisce il risultato di un lungo processo di elaborazione dei dati di monitoraggio a seguito dell'attuazione, e dunque della valutazione, correzione e perfezionamento dei singoli interventi di gestione adottati nel precedente periodo di programmazione. Si rileva a tal proposito che nel paragrafo non sono esplicitate le consequenzialità tra le due pianificazioni, in particolare è assente un approfondimento in merito alle scelte effettuate (o non effettuate) e delle azioni decise nel presente Piano, in considerazione degli esiti del "monitoraggio" del PFVP precedente, tali da evidenziare le modalità attuate per il superamento delle criticità riscontrate nel periodo precedente e quindi le ragioni delle scelte effettuate con il PFVP 2012-2015.

3. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio si ritiene necessario sviluppare i seguenti aspetti:

- Indicazione dei soggetti, delle responsabilità e delle risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio
- Indicazione del valore base ed il valore "obiettivo" degli indicatori, al fine di poter valutare nelle relazioni di monitoraggio il trend relativo al raggiungimento o meno dello stesso.

4. Si evidenzia che al paragrafo 1.4 "Recepimento delle osservazioni al Documento Preliminare", non sono state esplicitate le modalità con cui si è tenuto conto dei contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e le specifiche motivazioni per cui alcuni di questi non sono stati presi in considerazione.

5. Nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dall'attività venatoria, si ritiene opportuno affrontare la problematica della presenza di piombo nelle munizioni da caccia anche come tema delle "campagne di sensibilizzazione", previste nel rapporto ambientale ma rispetto alle quali non vengono fornite significative indicazioni sulle modalità di organizzazione e svolgimento.

6. L'attività venatoria può in molti contesti incidere significativamente sugli habitat e sulle specie di interesse conservazionistico per cui i Siti sono stati istituiti, pertanto è necessario ridurre o annullare possibili effetti negativi su habitat e specie derivanti dalle azioni pianificate dal PFVP 2012-2015 assicurando ai SIR la tutela richiesta e prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e comunque adottando idonee misure di mitigazione definite sito per sito



7. Relativamente a quanto espresso nell'Introduzione, in particolare nel paragrafo 1.1 in merito alla non assoggettabilità a VAS dei piani attuativi, e quindi del richiamo all'articolo 5 bis della L.R. 10/2010 e del principio di non duplicazione delle valutazioni (non assoggettabilità a VAS dei piani attuativi, comunque denominati, che non comportano variante ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali), si precisa che tale articolo è riferito ai soli strumenti della pianificazione territoriale. Il Piano Faunistico Venatorio infatti rientra in modo obbligatorio nell'ambito di applicazione ai sensi dell'art. 5 c.2 lett. B della L.R. 10/10.

5/9/2013

Elvira Pisani

Tommaso Bigagli

Paola Badini

Alessandro Franchi

Paolo Matina